

per regolamento a periodi più lunghi, ma non oltre il trimestre ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro, accetta quest'emendamento?

TEDESCO, ministro del tesoro. Lo accetto.

RUBINI. Allora rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Nel primo comma, ove è detto: « sono rese trimestralmente o a periodi più brevi », l'onorevole Rubini propone che si dica invece: « mensilmente e soltanto per determinati conti da stabilirsi per regolamento, a periodi più lunghi, ma non oltre il trimestre ».

Con questa modificazione, che è accettata dal Governo, pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

Le spese dei corpi non potute soddisfare entro il 30 giugno fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.

Tale disposizione vale per le direzioni di commissariato e per gli istituti e stabilimenti militari solo per quanto concerne le spese per le truppe e per gli operai che ne dipendono.

Il regolamento darà le norme perchè siano ridotte al minimo indispensabile le somme che per effetto della disposizione di cui sopra debbano passare dalla competenza dell'uno a quella d'un altro esercizio.

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

RUBINI. Su quest'articolo mi permetto d'osservare che (non v'è dubbio) la sua portata è quella già accennata da altri oratori: di convertire il conto di competenza in conto di cassa. Veramente non è questo il primo esempio nella nostra gestione contabile; per le altre amministrazioni ciò avviene di già. Non dico che sia buona cosa; ma, talvolta, anche le cose non buone sono rese necessarie o si credono utili pel più sollecito andamento dell'amministrazione. Dunque, sia; io non m'oppongo a questa sostituzione del conto di cassa al conto di competenza; ma badiamo al primo effetto che nasce da questa sostituzione. Il primo effetto è che l'esercizio in cui s'applica il nuovo provvedimento, quando non si disponga altrimenti, viene ad essere sollevato di tutte le competenze dei suoi residui, di quelli che si trovano alla fine dell'esercizio. Perchè vi sia la compensazione, nella rotazione d'esercizi successivi, perchè vi sia la compensazione

intera fra il conto di cassa ed il conto di competenza, occorre che il primo esercizio, nel quale s'applica il provvedimento, abbia ad accogliere l'eredità passiva degli esercizi precedenti; vale a dire, che i residui degli esercizi precedenti (supponiamo che la legge vada in applicazione nel 1910-11) i residui, al 30 giugno, afferenti tutti gli esercizi precedenti, andranno a far carico sulla competenza dell'esercizio 1910-11.

In questo senso, mi sono permesso di proporre un'aggiunta a quest'articolo, la quale è accettata dal ministro del tesoro e che mi permetto di mandare alla Presidenza.

PRESIDENTE. È accettata dal ministro del tesoro?

TEDESCO, ministro del tesoro. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Sichel, che, nella discussione generale, ha parlato anche sull'articolo 10, ha proposto la soppressione di quest'articolo. Ma la sua proposta non ha le dieci firme regolamentari; quindi non la posso mettere a partito.

TEDESCO, ministro del tesoro. Il Governo non la accetta.

PRESIDENTE. Vuol dire che l'onorevole Sichel voterà contro l'articolo; se non crede di approvarlo neppure modificato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza.

MAZZA. Prima di parlare, desidererei di conoscere l'emendamento dell'onorevole Rubini.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Rubini è il seguente:

« I residui delle spese, di cui al comma precedente, accertati al 30 giugno dell'esercizio precedente quello dell'attuazione della presente legge, fanno carico all'esercizio della sua attuazione ».

Onorevole Mazza, ha facoltà di parlare.

MAZZA. È, presso a poco, quel che dice l'articolo 10; e rimane la verità di quanto ho assunto poc'anzi, accettato del resto anche dall'onorevole Rubini, che cioè il bilancio di competenza si tramuta in bilancio di cassa.

Ora, l'onorevole sottosegretario per la guerra, che cosa m'ha risposto? Si tratta di piccoli residui; perchè si tratta di disposizioni che riguardano gli stabilimenti militari per quanto concerne le spese per le truppe e per gli operai che ne dipendono.

Prendo atto di questa osservazione, che, del resto, risultava chiara dalla disposizione letterale dell'articolo 10. Ma per evitare, almeno in parte, l'inconveniente a cui ho poc'anzi accennato, dice la legge fino a qual punto possa disporsi e far carico alla